



Allegato "A" Rep. n. 52131/14824

Lo Statuto

della Fondazione Giuseppe Di Vittorio

ARTICOLO 1

A iniziativa della Confederazione Generale Italiana del Lavoro

- C.G.I.L. è costituita la Fondazione denominata:

"Fondazione Giuseppe Di Vittorio"

La Fondazione ha sede legale in Roma.


Essa può istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell'opera di Giuseppe Di Vittorio, della storia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L., nonché delle attività da essa svolte a favore del mondo del lavoro.

All'uopo la Fondazione:

- promuove studi storici, anche comparativamente su scala europea, riguardanti il movimento sindacale, con particolare riferimento alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L. al fine di accrescerne e divulgarne la conoscenza;
- promuove ricerche sull'opera di Giuseppe Di Vittorio e sulla storia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L. e raccoglie materiali per ricostruire le biografie e



le esperienze dei dirigenti e militanti sindacali, implementare l'archivio dei materiali, raccolti o prodotti attraverso l'attività di ricerca, accessibile a studiosi, studenti, istituti storici e culturali e a chiunque altro ne abbia interesse;

- promuove studi, ricerche, convegni sul modello dell'integrazione economica e sociale europea e la conseguente azione sindacale, attraverso il confronto di obiettivi e strategie;

- promuove studi, ricerche, attività di formazione anche continua, convegni sull'evoluzione della cultura politica e del pensiero e della ricerca economica, favorendo il confronto su contenuti e prospettive in proprio o collaborando con altri enti, società o associazioni;

- promuove rapporti con Fondazioni, Enti istituzionali culturali e con il sistema universitario nazionale e internazionale anche per sviluppare proprie iniziative sulle forme espressive della cultura;

- promuove in ogni forma, gli studi e le conoscenze in materia di politica economica, sociale, istituzionale e culturale attraverso:


- lo studio della società italiana nelle sua relazione con gli ambiti europeo e internazionale;



- l'analisi della crescita realizzata dalla società stessa con specifico riferimento alla dimensione economica, sociale e demografica;
- la riflessione strategica sugli sviluppi reali e potenziali del Paese quale sistema produttivo e quale contesto di vita e di lavoro;
- la prefigurazione di possibili forme dello sviluppo analizzate attraverso un approccio multidisciplinare;
- il confronto delle analisi e dei contributi di politici, studiosi ed esperti riconosciuti per l'analisi e la redazione di documenti su temi di approfondimento via definiti;
- la promozione e la realizzazione di interventi e progetti di formazione e di promozione culturale e civile dei lavoratori;
- la progettazione e la realizzazione di azioni propedeutiche, di azioni sistema e di interventi diretti di formazione professionale e continua, anche in settori specifici che lo prevedano per legge, quali quello sanitario;
- la sperimentazione di percorsi innovativi di orientamento, accompagnamento e bilancio di competenze;



- il supporto dell'azione sindacale proponendo contributi di ricerca, di studio e di approfondimento utili alla programmazione operativa delle strutture;
- la progettazione, la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca e di consulenza relative a necessità formative in Italia e all'Estero;
- la promozione e l'organizzazione di riunioni, seminari, convegni, congressi, corsi ed altre manifestazioni a livello nazionale ed internazionale;
- la promozione e la realizzazione di attività di formazione, anche continua, e di ricerca sia in ambito sindacale che professionale, anche in settori che lo richiedano per legge, quali quello sanitario, nonché predisporre i supporti indispensabili alla qualità e alla strutturazione delle attività centrali e periferiche di formazione sindacale;
- la predisposizione della strumentazione necessaria ad orientare e sostenere, in tema di formazione e di ricerca, il confronto con le istituzioni, la contrattazione, l'attuazione di accordi e la presenza sindacale negli organismi bilaterali costituiti fra le parti sociali;
- la promozione e la realizzazione di attività di consulenza, progettazione e ricerca nel campo formativo



per agenzie, centri di servizio, sindacali e non, centri di ricerca e scuole di ogni ordine e grado;

- la realizzazione di iniziative e progetti, anche di tipo sperimentale, nel campo della formazione continua, professionale e sindacale;

- la progettazione e la gestione di progetti finalizzati all'inserimento e al reinserimento di giovani e adulti, alla formazione nel lavoro autonomo e associato, all'accompagnamento alla creazione d'impresa o all'inserimento lavorativo, allo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione, con specifica attenzione alle pari opportunità;

- la progettazione, la creazione e la realizzazione di materiali didattici e attività d'aula supportate dalle nuove tecnologie di informazione per l'apprendimento;

- lo sviluppo di iniziative organiche di sperimentazione dei crediti formativi;

- la messa a punto dispositivi di valutazione e monitoraggio degli interventi e lo svolgimento di ogni altra attività strumentale o affine alle precedenti, anche partecipando ad enti costituiti o costituendi;

- la promozione di pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere i risultati delle proprie



ricerche, gli atti dei convegni e seminari da essa organizzati e ogni altro lavoro che risulti utile alle proprie attività. A questo fine la Fondazione pubblicherà degli Annali editi direttamente da essa o da terzi per suo conto;

- la promozione ed il coordinamento di attività decentrate della Fondazione e di rapporti di collaborazione con le istituzioni che hanno le medesime finalità;

- il riordino, la custodia e l'utilizzo archivi ricevuti in donazione, ceduti da terzi, temporaneamente o in convenzione con questi al fine di essere inventariati e ordinati;

- lo sviluppo o l'affido a terzi di ricerche specifiche sui temi connessi alle proprie finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà stabilire rapporti e accordi di collaborazione con altre fondazioni e istituzioni, italiane e straniere; dotarsi di proprie strutture o usufruire di strutture di terzi; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che dovessero risultare utili o necessarie al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

La Fondazione potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie minoritarie, di controllo e



totalitarie in enti e società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall'atto costitutivo, è costituito inizialmente dalla somma di lire 800.000.000 (ottocentomilioni) versati nel 2002 donata dalla Confederazione promotrice e potrà essere incrementato per effetto di successive acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti in conformità alla normativa vigente.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a patrimonio e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.


ARTICOLO 4

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Gli amministratori provvederanno alla redazione di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, attenendosi alle regole di ordinaria contabilità.

ARTICOLO 5

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;



- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 6

Il Presidente è nominato dalla Confederazione fondatrice, ha ruolo di indirizzo e coordinamento della Fondazione, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è membro e ha il compito di convocarlo ogni volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto e sull'interpretazione delle stesse in caso di controversia, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio anche valendosi del Segretario.

Il Presidente dura in carica sei anni e può essere rinnovato.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) membri, compreso il Presidente, nominati dalla Confederazione fondatrice, i quali durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, o quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque consiglieri.



La convocazione deve essere comunicata, almeno otto giorni prima della data fissata con avviso in forma di lettera, telegramma o telefax o e-mail, contenente: data, ora, luogo e ordine dei lavori.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti.


In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio, in particolare, provvede a:

- elaborare e stabilire il programma di attività della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare modifiche al presente Statuto a eccezione dello scopo assegnato dalla fondatrice e della destinazione a tale scopo del patrimonio iniziale conferito.

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettive relative a incarichi affidati, regolarmente documentate.



Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri su indicazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

Il Segretario dura in carica sei anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.

In particolare provvede a:

- esercitare i poteri di amministrazione e di firma attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa limiti e modalità;
- esercitare le funzioni e le attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella realizzazione del programma e nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- in accordo col Presidente, a dirigere e organizzare gli uffici ed il personale;
- esercitare, altresì, le attribuzioni eventualmente conferitegli dal Regolamento.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre componenti effettivi nominati dalla Confederazione fondatrice, che ne designa il Presidente.



Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio consuntivo che dovranno essere allegate allo stesso.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica sei anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 10

La Confederazione fondatrice può nominare un Comitato di saggi, composto di un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra personalità eminenti nel campo della storia, dell'economia, della politica e della cultura.

Il Comitato dei saggi, ove nominato, ha la funzione di alto indirizzo delle linee strategico-politiche della Fondazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente tra le personalità indicate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), fissandone i poteri, con le modalità e i limiti; può nominare un Direttore della Fondazione e un Comitato scientifico determinandone competenze e poteri.

ARTICOLO 12



La Fondazione si estingue nei seguenti casi:

- a) conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- b) perdita definitiva del patrimonio.

In tali casi non è consentita la trasformazione di cui all'art. 28 cod. civ. e i beni residui, all'esito della procedura di liquidazione, saranno devoluti alla Confederazione fondatrice.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F.ti: Fulvio FAMMONI

Gennaro MARICONDA, Notaio